

Allegato 2

Disposizioni generali di gestione

DISPOSIZIONI GENERALI DI GESTIONE RELATIVE ALLE PROPOSTE FORMATIVE FINALIZZATE AL RAFFORZAMENTO DELL'ECONOMIA SOCIALE

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

Legale rappresentante dell'organismo denominato _____

con sede _____ cod.fisc. _____

proponente il progetto denominato _____

DICHIARA

- di avere preso visione ed accettato quanto contenuto:
- nella legge provinciale di data 16 febbraio 2015, n. 2 recante “Attività della Provincia nell’ambito dell’Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale” in particolare gli art. 18 - 20;
 - nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 - nel Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
 - nel Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati personali;
 - nell’Accordo di Partenariato Italia (AP) 2014-2020, adottato con decisione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
 - nel Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014 -2020 della Provincia autonoma di Trento, di seguito PO FSE, approvato dalla Commissione europea con decisione del 17 dicembre 2014 C(2014) 9884 e approvato con deliberazione di Giunta provinciale del 29 dicembre 2014, n. 2377, modificato con Decisione C (2018) 5292 del 3 agosto 2018;
 - nel d.P.P. 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg., avente per oggetto ”Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia

(Il legale Rappresentante)

nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale” di seguito denominato “regolamento”;

- nella deliberazione 2 marzo 2018, n. 327, avente ad oggetto “Modifiche e integrazioni dei "Criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020", per il periodo di programmazione del Fondo sociale europeo 2014-2020, approvati con deliberazione della Giunta provinciale 30 agosto 2016, n. 1462” di seguito denominati “Criteri di attuazione”;
- nell’Avviso per la presentazione di proposte formative finalizzate al rafforzamento dell’economia sociale;
- di accettare, preliminarmente all’eventuale finanziamento dell’attività da parte della Provincia autonoma di Trento, le seguenti disposizioni generali di gestione;

DISPOSIZIONE N. 1

Le attività progettuali finanziate devono essere realizzate in stretta collaborazione con il Servizio Politiche sociali, di seguito "Provincia".

Nella gestione delle medesime attività il soggetto attuatore si impegna a:

- rispettare le disposizioni ed i vincoli alla delega di quote di attività, secondo quanto disposto nei “Criteri di attuazione”;
- comunicare alla Provincia la sede di realizzazione delle singole edizioni dei percorsi mediante sistema informatico di gestione;
- consegnare le schede anagrafiche degli iscritti alla Provincia entro 20 giorni di calendario dalla data di avvio della singola edizione dei percorsi;
- contattare i corsisti ammessi alle singole edizioni per comunicare loro data, sede, e orario di avvio delle singole edizioni dei percorsi nei modi e tempi definiti all’Amministrazione;
- di non procedere alla compilazione delle schede trimestrali e pertanto di rinunciare alla possibilità di presentare richieste di stato di avanzamento, con la possibilità di richiedere esclusivamente un anticipo e quindi il saldo delle attività;
- accettare il controllo della Provincia, volto ad accertare il corretto svolgimento delle attività formative sotto il profilo didattico-organizzativo e amministrativo;
- fornire all’Amministrazione provinciale i dati necessari per la gestione, il controllo, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività. La Provincia tratta i dati per le finalità previste dalla L.P. 3.09.1987, n. 21 e s.m. e nel rispetto dell'art. 13 del D. Lgs.196/2003 e s. m. relativo alla tutela della riservatezza dei dati personali;

(Il legale Rappresentante)

- conservare presso di sé tutta la documentazione comprovante l'attività realizzata, tra cui, i contratti sottoscritti, i registri di presenza, eventuali dispense e testi didattici, per 15 anni e a metterla a disposizione dell'Amministrazione provinciale in qualsiasi momento secondo le modalità richieste, anche presso la sede degli stessi;
- provvedere ad una corretta conservazione e disponibilità dei documenti amministrativo-contabili riferiti all'attuazione del progetto.

DISPOSIZIONE N. 2

Le azioni finanziate devono essere attuate:

- nel rispetto di quanto definito nell'ipotesi progettuale approvata dalla Amministrazione provinciale e successive eventuali integrazioni o modificazioni autorizzate;
- nel rispetto del budget massimo di finanziamento pubblico, definito con apposito atto amministrativo e nel rispetto dei parametri "CUS quota fissa", "CUS quota variabile", "dei parametri attuativi" del "parametro qualitativo minimo per la docenza" del "ribasso percentuale" di quanto stabilito nell'Avviso e dalle modalità di applicazione delle tabelle standard per costi unitari definite nei "criteri di attuazione";
- il soggetto attuatore deve mettere a disposizione dell'utenza coinvolta nelle azioni formative le attrezzature, i mezzi descritti e quant'altro indicato nella descrizione progettuale approvata dall'Amministrazione provinciale.

DISPOSIZIONE N. 3

Gli interventi finanziati devono essere conclusi dall'organismo attuatore entro i termini previsti specificatamente nell'avviso .

La rendicontazione degli oneri di gestione sostenuti è effettuata secondo le modalità descritte nei "Criteri di attuazione" e nell'Avviso.

I termini di presentazione della rendicontazione sono stabiliti dall'art. 35 del "regolamento" e nella Sezione A dei "Criteri di attuazione".

DISPOSIZIONE N. 4

Il Soggetto attuatore si impegna ad accettare il controllo, anche ispettivo, della Provincia finalizzato a verificare e garantire il corretto utilizzo delle risorse, e, in particolare, a consentire l'accesso ai propri locali ai funzionari incaricati ed a fornire la documentazione e le informazioni richieste.

L'organismo attuatore assume il ruolo di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali degli aderenti e degli iscritti ai corsi finanziati, ai sensi del Regolamento, del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 679/2016 (Regolamento generale sulla Protezione dei Dati - GDPR) e si impegna al rigoroso rispetto, con

(Il legale Rappresentante)

la diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, del Codice civile, della predetta normativa comunitaria, della relativa disciplina nazionale, nonché delle prescrizioni dell'Autorità di controllo. Titolare dei dati è la Provincia autonoma di Trento. Ai sensi del comma 3, dell'articolo 28, del Regolamento citato, in qualità di Responsabile esterno del trattamento dovrà:

- trattare i dati personali comuni nonché quelli appartenenti a particolari categorie di dati delle persone fisiche, forniti con la domanda di adesione/iscrizione agli interventi e rinvenibili anche nel sistema informativo FSE al quale viene autorizzato l'accesso per i soli dati relativi ai partecipanti ai propri interventi, soltanto su istruzione documentata del Titolare, in particolare per finalità di implementazione e rendicontazione dei corsi, e potrà effettuare, con o senza strumenti automatizzati, soltanto le operazioni di registrazione, estrazione, consultazione e uso di tali dati;
- garantire il rispetto dei principi comunitari in ambito di protezione dei dati personali in ogni fase e per ogni operazione del trattamento e, in particolare, quelli di cui agli articoli 5 e 25 del Regolamento;
- informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora un'istruzione violi il Regolamento o altre disposizioni, relative alla protezione dei dati;
- informare preventivamente il Titolare riguardo a obblighi giuridici che imponessero al Responsabile il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che la normativa in questione vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- garantire che le persone che trattano dati personali siano specificamente autorizzate, adeguatamente istruite e si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- adottare tutte le misure richieste dall'articolo 32 del Regolamento 679/2016, nonché le "Misure minime di sicurezza" di cui al Capo II del previgente D.Lgs. 196/03. In caso di trattamento con strumenti automatizzati, dovrà altresì garantire l'adozione di misure di sicurezza analoghe e non inferiori a quelle standard di cui alla circolare n. 2/2017 (Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni) e s.m. e integrazioni, e procedere alla nomina degli Amministratori di Sistema;
- nei casi previsti dall'art. 37 del Regolamento, procedere alla nomina del Data Privacy Officer (DPO) e comunicarne il nominativo;
- tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (Capo III del Regolamento), nonché informare tempestivamente il Titolare dei reclami eventualmente presentati dagli interessati;
- mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente disposizione, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, dal suo DPO o da altro soggetto a ciò deputato;
- assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento. Il Responsabile è tenuto inoltre a comunicare immediatamente al Titolare, non appena venuto a conoscenza dell'evento, ogni data breach che potrebbe riguardare dati personali che tratta per conto del Titolare;
- provvedere alla predisposizione del Registro delle attività del trattamento nei termini di cui all'art. 30 del Regolamento mettendolo tempestivamente a disposizione su richiesta del Titolare o dell'Autorità di controllo;
- ricorrere ad altro Responsabile del trattamento solamente previa autorizzazione scritta del Titolare;
- cancellare o restituire tutti i dati personali, su scelta del Titolare del trattamento, dopo tre anni dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione, fatte salve eventuali sospensioni dei termini connesse a procedimenti giudiziari o su richiesta debitamente motivata della Commissione europea, ai sensi del comma 1, dell'articolo 140 del Regolamento (UE) 1303/2013, e cancellare le copie esistenti dei dati personali in oggetto, salvo che il diritto dell'Unione

(Il legale Rappresentante)

o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati, esclusa ogni altra forma di conservazione anche per finalità compatibili.

In caso di azione di risarcimento civile, o responsabilità amministrativa, promossa nei confronti del Titolare per i danni provocati, o le violazioni commesse dal Responsabile a seguito di inadempienze normative o contrattuali, il Responsabile stesso manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa. Analogamente, il Responsabile manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa, in caso di applicazione di sanzioni da parte dell'Autorità di controllo per inadempienze normative o contrattuali commesse dallo stesso Responsabile.

DISPOSIZIONE N. 5

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI (art. 33 d.P.P.12-26/Leg/2015)

La Struttura provinciale competente eroga i finanziamenti, su richiesta dell'interessato, esclusivamente con riferimento all'anticipo, previa presentazione di fideiussione secondo quanto previsto dai "Criteri di attuazione", e al saldo al termine delle attività realizzate e controllate. Non è prevista l'erogazione di stati di avanzamento e pertanto non devono essere compilate le schede trimestrali.

Tutta la gestione finanziaria degli interventi ai sensi dell'articolo 125, comma 4, lettera b) del Regolamento (UE) deve essere effettuata attraverso un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata. Il soggetto attuatore dovrà inoltre utilizzare uno o più conti correnti bancari, così come disposto nei "Criteri di attuazione". L'erogazione del finanziamento avviene a seguito del controllo, da parte della Provincia della rendicontazione finale e del rispetto di tutti i requisiti previsti per il riconoscimento dell'importo finanziato. L'amministrazione provinciale, per l'esame della documentazione relativa alla rendicontazione, potrà avvalersi di Soggetti iscritti al Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze Sezione A ai sensi del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135. Al fine di consentire l'attività di revisione, il soggetto attuatore collabora fornendo la documentazione mancante ed eventuali chiarimenti in merito all'attività di gestione.

DISPOSIZIONE N.6

Il soggetto attuatore è tenuto ad adempiere agli obblighi di informazione e comunicazione nelle forme e nei modi previsti dai "Criteri di attuazione".

DISPOSIZIONE N. 7

In caso di inosservanza da parte dell'organismo attuatore delle disposizioni stabilite nei "Criteri di attuazione" verranno applicate le corrispondenti sanzioni.

Per eventuali controversie è competente il Foro di Trento.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia ed alle consuetudini locali.

(Il legale Rappresentante)

DISPOSIZIONE N. 8

L'organismo attuatore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività finanziate e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni stabilite, sollevando con ciò la Provincia autonoma di Trento da ogni e qualsiasi responsabilità.

L'organismo attuatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale, fiscale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'organismo attuatore si impegna, inoltre, all'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e in particolare del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (e di quelle disposizioni che verranno emanate nel corso dell'esecuzione delle attività); tale osservanza dovrà essere rispettata anche per i locali e le attrezzature messe a disposizione dell'utenza.

Ai fini dell'osservanza della normativa di cui al precedente periodo, l'organismo attuatore si impegna sin d'ora a collaborare con le strutture della Provincia preposte in ordine all'attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza adottate nelle sedi ove saranno eseguite le attività.

L'organismo attuatore si impegna ad avviare l'attività formativa solo dopo aver assicurato gli utenti iscritti provvedendo all'apertura di apposite posizioni assicurative a favore degli stessi presso l'I.N.A.I.L. ove previsto ed alla stipula di idonee polizze assicurative (presso una Agenzia Assicurativa abilitata) che coprano i rischi di invalidità permanente e morte durante tutto il periodo di erogazione delle attività.

L'organismo attuatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Provincia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni predette.

Nei casi previsti dalla legge, l'Amministrazione procederà ai pagamenti a seguito di apposita verifica della regolarità del versamento degli oneri contributivi e assicurativi da parte dell'organismo attuatore. L'Amministrazione acquisirà d'ufficio le informazioni inerenti la permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'organismo attuatore. Soltanto dopo le predette verifiche, qualora necessarie, si provvederà all'emissione del mandato di pagamento.

Nel caso di inosservanza delle disposizioni sopraccitate verranno applicate le sanzioni previste dalla Sezione A dei "Criteri di attuazione".

DISPOSIZIONE N. 9

Il Soggetto attuatore si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque attribuire incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti pubblici, che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione; il Soggetto che non osserva la presente disposizione, incorrerà nelle sanzioni previste all'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.;

(Il legale Rappresentante)

Luogo e Data _____

Il legale Rappresentante

(timbro dell'ente e firma del legale rappresentante)

Il soggetto attuatore approva espressamente, dopo attenta lettura, le disposizioni del presente atto, in particolare le disposizioni n. 1, 4, 5, 7, 8.

Luogo e Data _____

Il legale Rappresentante

(timbro dell'ente e firma del legale rappresentante)

NB: In caso di RTI/ATI Consorzi o G.E.I.E. non ancora costituiti le presenti DISPOSIZIONI GENERALI DI GESTIONE dovranno essere sottoscritte da ciascun legale rappresentante di ogni singola Impresa, Ente, Associazione ecc.

Luogo e Data _____

Il legale Rappresentante

(timbro dell'ente e firma del legale rappresentante)

(Il legale Rappresentante)
